



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
IL DISCIPLINAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PIAZZA SEPARATA DEI
RIFIUTI E COMPOSTAGGIO IN ZONA "MARLADORE"**

IL MUNICIPIO DI BIRONICO

Richiamati:

- il Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- il Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- il Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti;

decide

con risoluzione municipale n. 328/98 del 30 novembre 1998, quanto segue:

- | | | |
|-------|---|--|
| 1. | Per la raccolta ed il trattamento degli scarti vegetali e dei rifiuti solidi che possono essere riciclati viene organizzata un'apposita piazza in zona "Marladore". □ | Luogo |
| 2. | <u>Sulla piazza possono essere consegnati in particolare:</u>
- scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini;
- materiali ingombranti (ferrosi e non);
- contenitori e barattoli in latta o alluminio;
- carta, cartone, imballaggi;
- oli vegetali e minerali;
- batterie di uso domestico;
- PET | Materiali
autorizzati |
| 3. a. | <u>Non verranno più accettate consegne derivanti dallo sgombero totale</u> di cantine, solai, appartamenti, magazzini, ecc.; pertanto il cittadino è tenuto a provvedere allo sgombero con mezzi propri (ordinazione di benne, ecc.). | Materiali
non
autorizzati |
| b. | Gli apparecchi elettrici ed elettronici, frigoriferi e boiler sono da consegnare presso i centri autorizzati (Ordinanza federale ORASE). | |
| c. | <u>È severamente vietata la consegna di rifiuti speciali, quali:</u> batterie di autoveicoli, camion, motoveicoli; veleni, vernici, diluenti, liquidi fotografici, colle speciali, ecc. (come da circolari a tutti i fuochi).
La raccolta di questi rifiuti speciali sarà organizzata dal Municipio con la collaborazione con l'ESR. | |
| d. | E' pure vietata la consegna di pneumatici e di tutti i rifiuti speciali provenienti da attività industriali o artigianali svolte a titolo professionale (es.: oli lubrificanti esausti). | |



4. La piazza di raccolta è aperta al pubblico nei seguenti orari: **Orari**
- Secondo le direttive del Municipio.
- La consegna ed il deposito dei diversi materiali è ammessa solo alla presenza degli incaricati designati dal Municipio.
Gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni degli incaricati, in particolare per quanto riguarda la separazione dei diversi materiali.
5. La consegna dei rifiuti di cui all'art. 2 è gratuita, fino ad 1 mc. **Tasse**
- In caso di quantitativi superiori, per rifiuti provenienti da attività domestiche e non, viene prelevato un contributo alle spese di eliminazione di fr. 15.— il mc.
6. La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. **Entrata in vigore**
7. E' abrogata l'ordinanza precedente del 17 maggio 1993 (RM 114/93) **Abrogazione**
8. Periodo di pubblicazione dal 2 al 16 dicembre 1998. **Pubblicazione**
9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. **Mezzi e termini di ricorso**